

Reclamo-mediazione per i tributi locali

20/11/2015 - Italia Oggi

Con il dlgs 24/09/2015, n. 156 sono state introdotte importanti modifiche al contenzioso tributario. In particolare, l'art. 9 modifica l'art. 17-bis del dlgs 546/1992 estendendo anche alle controversie sui tributi locali di valore non superiore a ventimila euro e a quelle catastali (a prescindere dal valore) l'istituto del reclamo-mediazione. Il ricorso notificato dal 1° gennaio 2016, pertanto, produrrà gli effetti del reclamo con facoltà del contribuente di promuovere la mediazione con l'ente impositore attraverso una proposta di rideterminazione del quantum dovuto. Il comune è, quindi, tenuto a valutare il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione, senza, che ciò implichi necessariamente l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente che potrà, però, essere esperito se ritenuto utile.

Anche nel caso di non accoglimento del reclamo/mediazione è opportuno che l'ente emetta un provvedimento di diniego, succintamente motivato, debitamente sottoscritto e da comunicare a controparte anche a mezzo Pec. Qualora il ricorso non contenga una proposta di mediazione ovvero il comune, nel caso in cui la stessa venga formulata, ritenga di non accoglierla, l'ente è chiamato a formularla d'ufficio, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e tenuto anche conto del principio di economicità dell'azione amministrativa.

Se però dopo aver esaminato la questione alla luce di tutti i predetti parametri, l'ente rimane convinto della legittimità e fondatezza del proprio atto impositivo, ovvero ritiene non sussistere i presupposti per una propria proposta di mediazione, potrà emettere solo un provvedimento di non accoglimento del reclamo, senza obbligo di formulare alcuna proposta. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di sua notificazione, entro il quale deve essere conclusa la procedura in commento. Ciò significa che un eventuale provvedimento di rigetto del reclamo/mediazione emesso dall'ente prima di tale termine produrrà i suoi effetti solo con lo scadere dei 90 giorni.

Da tale data decorre, quindi, il termine di 30 giorni previsto per il contribuente a pena di inammissibilità per costituirsi in giudizio, nonché il termine (ordinatorio) di 60 giorni per l'ente locale per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L'instaurarsi del contenzioso ha, inoltre, come conseguenza che le spese di giudizio sono per legge maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

Quanto al soggetto responsabile del reclamo/mediazione, tale funzione potrà essere svolta negli enti di piccole dimensioni dal funzionario responsabile del tributo, purché non sia colui che ha curato l'istruttoria dell'atto, ovvero da altro funzionario o anche dal segretario comunale. Per gli enti provvisti dell'ufficio contenzioso e/o dell'avvocatura ben potrà essere questa la «struttura diversa ed autonoma» che provvederà all'istruttoria degli atti reclamabili.

Maria Suppa